

REGOLAMENTO (CEE) N. 3282/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1987****che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87⁽²⁾,visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, ravizzone e girasole⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3220/87⁽⁶⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2662/87⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 13,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3050/87 della Commissione⁽¹¹⁾;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione della restituzione, figuranti nel regola-

mento (CEE) n. 2615/87 della Commissione⁽¹²⁾, alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti, risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1815/84⁽¹⁴⁾, l'importo della restituzione in ECU e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per il colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2041/75 prevede la possibilità di ridurre la durata di validità del titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione qualora la situazione del mercato giustifichi tale misura; che ai fini di una corretta gestione del mercato dei prodotti in questione è opportuno ridurre la durata di validità del titolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per il colza e il ravizzone.
2. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.
3. Il titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del primo mese successivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 1987.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.⁽⁹⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 252 del 3. 9. 1987, pag. 6.⁽¹¹⁾ GU n. L 289 del 13. 10. 1987, pag. 20.⁽¹²⁾ GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 10.⁽¹³⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.⁽¹⁴⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.